

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 21/04/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver sottoscritto, in data 09/09/2016, un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio da rimborsare in 120 rate da € 258,00 e, successivamente, in data 11/06/2020, un secondo finanziamento della medesima tipologia con piano di ammortamento di 120 rate da € 269,00. Entrambi i rapporti venivano estinti anticipatamente, rispettivamente nel settembre

2020 e nel settembre 2024. Il ricorrente lamenta tuttavia la mancata restituzione degli oneri economici proporzionali alle rate residue secondo il criterio *pro rata temporis*. Riferisce infine di aver presentato reclamo nel novembre 2025, senza ricevere un riscontro favorevole.

Per queste ragioni parte ricorrente chiede che l'ABF voglia: *“ordinare all’intermediario il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 4.143,13, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 (...); la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene che i contratti oggetto di controversia riportano in modo chiaro e inequivocabile le condizioni economiche, specificando dettagliatamente i costi connessi e la distinzione tra voci ripetibili e non ripetibili in caso di estinzione anticipata. L'istituto comunica inoltre di aver provveduto a ricalcolare la riduzione dovuta, riconoscendo al cliente un ulteriore importo complessivo di € 1.702,56 sulla base del criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento. Nello specifico, tale somma è composta da € 489,53 relativi al contratto n. *997 e da € 1.213,03 per il contratto n. *604, cifra quest'ultima già depurata di quanto precedentemente rimborsato tramite bonifico dopo l'estinzione. L'intermediario conclude chiedendo il rigetto delle richieste di refusione delle spese legali e di restituzione della penale di estinzione anticipata, ritenendole del tutto infondate. Per questi motivi l'intermediario chiede che il Collegio dichiari la cessazione della materia del contendere.

Le parti non hanno depositato repliche

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di due contratti di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritti in data 09/09/2016 e in data 11/06/2020.

Il diritto della parte ricorrente si fonda sull'art. 125 sexies T.U.B., che prevede una riduzione del costo totale del credito “pari” all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Inizialmente, la “giurisprudenza” ABF e le disposizioni di vigilanza dell'intermediario (cfr. comunicazioni del 2009, 2011 e 2018) limitavano il rimborso ai soli costi recurring, applicando solitamente il metodo *pro-rata temporis*. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la decisione “Lexitor”

dell'11/09/2019 (causa C-383/18), ha stabilito che il *«diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*. Tale principio è stato recepito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, confermando che *«l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*.

Successivamente, l'art. 11 octies del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito dalla Legge 23/07/2021, n. 106, ha previsto per i nuovi contratti il rimborso *«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*. Dopo le modifiche introdotte dai decreti *“Salva infrazioni”* e *“Omnibus”*, la Legge 09/10/2023, n. 136 ha specificato che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla firma, *«fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa»*. Infine, nonostante l'iniziale distinzione tra costi *recurring* e *up-front* operata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 21676/2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità parziale della normativa del 2021, ribadendo che la disciplina italiana deve consolidarsi *«in senso conforme alla sentenza Lexitor»*, garantendo così la rimborsabilità di tutti i costi.

Tanto premesso il Collegio osserva che i contratti sono stati sottoscritti in data 09/09/2016 e in data 11/06/2020 quindi entrambi prima del 25/07/2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza *“Lexitor”*, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, quanto al contratto n. 604 il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato in data 09/09/2016 prevedeva un montante del credito di € 24.894,24 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 258,00 ciascuna con un TAN fisso del 4,50%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: *“commissioni a favore intermediario – parte ripetibile”* per € 595,30 *“commissioni a favore intermediario – parte non*

ripetibile” per € 1.622,37; “*commissioni di distribuzione*” per € 2.476,80;

- il piano di ammortamento del prestito, conteneva l’indicazione delle “*commissioni ripetibili*” secondo il criterio della curva degli interessi;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/09/2020, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle n. 120 totali, come da conteggio estintivo in atti da cui risulta la corresponsione al cliente di € 266,29 a titolo di “*abbuono spese commissioni*” e di € 13,20 a titolo di “*abbuono spese invio comunicazioni periodiche*”.

In relazione a detto contratto, risulta agli atti che l’intermediario ha corrisposto un primo rimborso di € 356,87 in data 16/12/2022, a mezzo bonifico. Successivamente alla ricezione del ricorso, l’intermediario ha dichiarato di aver ricalcolato la riduzione spettante secondo il criterio della *curva degli interessi*, riconoscendo alla parte ricorrente un ulteriore importo complessivo di € 1.702,56. Tale somma è riconducibile per € 1.213,03 al contratto in esame, cifra quest’ultima già al netto del rimborso precedentemente erogato. A supporto di ciò, l’intermediario ha prodotto evidenza di un assegno circolare non trasferibile di € 1.702,56 intestato alla parte ricorrente e inviato al suo procuratore tramite raccomandata. Tuttavia, non essendo stata fornita prova dell’effettivo incasso né avendo la parte ricorrente confermato il ricevimento della somma, l’importo di € 1.213,03 non è stato inserito nella tabella dei conteggi sotto riportata, diversamente da quanto avvenuto per la cifra documentata tramite bonifico.

Tanto chiarito il Collegio osserva che sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi: le “*commissioni a favore dell’intermediario finanziario - quota non ripetibile*”, devono considerarsi *recurring* le “*commissioni a favore dell’intermediario finanziario - quota ripetibile*”, devono applicarsi le condizioni stabilite dal contratto, che nella presente fattispecie all’art. 13 ne sancisce la ripetibilità pro quota, secondo la “*curva degli interessi*” (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 7861/2025; 8461/2025; 1281/2026); le “*commissioni di distribuzione*” devono considerarsi *recurring*.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Importo del prestito	€ 24,894.24	TAN	4.50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	258.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	10/1/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore di S* - parte ripetibile				695.30	Criterio contrattuale	***	266.29	266.29	0.00
Commissioni in favore di S* - parte non ripetibile				1,622.37	Recurring	60.00%	973.42	0.00	973.42
Commissioni di distribuzione				2,476.80	Recurring	60.00%	1,486.08	0.00	1,486.08
Rimborso con bonifico del 16.12.2022								356.87	-356.87
Totale				4,794.47					2,102.63

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante in tabella, pari a € 2.102,63, è inferiore alla somma richiesta di parte ricorrente (€ 2.610,39), che applica il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci chieste a rimborso e che non considera il rimborso di € 356,87 disposto a mezzo bonifico il 16/12/2022.

Quanto al contratto n. *997, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato in data 11/06/2020 prevedeva un montante del credito di € 27.010,72 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 269,00 ciascuna con un TAN fisso del 3,65%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "*commissioni a favore intermediario – parte ripetibile*" per € 2.691,73; "*commissioni di distribuzione*" per € 1.291,20;
- il piano di ammortamento del prestito, conteneva l'indicazione delle "*commissioni ripetibili*" secondo il criterio della curva degli interessi;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 30/09/2020, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle n. 120 totali, come da conteggio estintivo in atti da cui risulta la corresponsione al cliente della somma di € 1.020,52 a titolo di "*abbuono spese commissioni*".

Tanto chiarito il Collegio osserva che sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi: le "*commissioni a favore dell'intermediario finanziario - quota ripetibile*", devono applicarsi le condizioni stabilite dal contratto, che nella presente fattispecie all'art. 13 ne sancisce la ripetibilità pro quota, secondo la "*curva degli interessi*" (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 7861/2025; 8461/2025; 1281/2026); devono considerarsi *recurring* e rimborsabili con criterio contrattuale della curva degli interessi; le "*commissioni di distribuzione*" devono considerarsi *recurring*.

Dopo la ricezione del ricorso, l'intermediario ha dichiarato di aver ricalcolato la riduzione spettante secondo il criterio della curva degli interessi, riconoscendo alla parte ricorrente un ulteriore importo complessivo di € 489,53. A riprova, l'intermediario ha prodotto copia di un assegno circolare non

trasferibile di € 1.702,56 già sopra descritto. Tuttavia, non essendo stata fornita prova dell'effettivo incasso né avendo la parte ricorrente confermato il ricevimento della somma, l'importo di € 489,53 non è stato inserito nella tabella dei conteggi sotto riportata.

Ebbene, applicando ai costi *recurring* il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27,010.72	Tasso di interesse annuale	3.65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	269.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	10/1/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.91%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni Intermediario finanziario (ripetibile)				2,691.73	Criterio contrattuale	***	1,020.52	1,020.52	0.00
Commissioni distribuzione				1,291.20	Upfront	37.91%	489.53	0.00	489.53
Totale									489.53

Campi da valorizzare

L'importo risultante in tabella è pari a € 489,53 ed è quindi inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.369,24), che applica il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci chieste a rimborso.

Per questi motivi il Collegio ritiene che a parte ricorrente vada riconosciuto, l'importo arrotondato di € 2.592,00, al netto di quanto già eventualmente versato dall'intermediario. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01/10/2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

In merito alla domanda di rimborso dell'importo di € 163,50, addebitato a titolo di "commissioni di estinzione" nel conteggio del contratto n. *997, si osserva che la parte ricorrente non ha prodotto evidenze a supporto della richiesta, né ha formulato specifiche contestazioni circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 125-sexies TUB. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha chiarito che l'indennizzo spettante al finanziatore in caso di estinzione anticipata è dovuto se previsto in contratto entro le soglie di legge, a meno che il ricorrente non dimostri che tale

somma sia priva di oggettiva giustificazione, fatte salve le eccezioni previste dal terzo comma della medesima norma. In linea con tale orientamento, e richiamata la giurisprudenza del Collegio di Milano (cfr. ex multis decisione n. 2121/2023), la domanda non può trovare accoglimento a causa della genericità delle allegazioni prodotte dalla parte ricorrente.

Con riferimento a entrambi i rapporti, la parte ricorrente richiede genericamente la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza o in data successiva all'estinzione. Tale pretesa risulta tuttavia priva di supporto probatorio.

Si richiama in proposito il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo cui l'omessa produzione delle buste paga, necessarie ad attestare l'effettivo addebito delle quote oggetto di contestazione, comporta il rigetto della domanda di rimborso, in applicazione dei criteri generali in materia di riparto dell'onere della prova

Non sussistono, infine attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4580/2025 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che peraltro non sono state precedute da analoga richiesta in sede di reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.592,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dall'intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE